

N. R.G. 4401/2019



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TIVOLI  
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della odierna udienza di discussione celebratasi nelle forme cartolari, ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 (conv. L. n. 77/2020) e successive proroghe ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4401 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 Sezione Lavoro e vertente tra:

(...)

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Aiello e dall'Avv. Vincenzo Leopolo

**ricorrenti**

e

(...) in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLO BARTOLINI

**resistente**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.10.2019 i ricorrenti come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno convenuto in giudizio il (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo a questo Tribunale, in via principale:

- a) di accertare e dichiarare il loro diritto all'applicazione, al rapporto di lavoro intercorrente con il Consorzio convenuto, del CCNL Noleggio autobus con conducente ANAV, con inquadramento dei ricorrenti (...) nel livello C2 – parametro 134, e delle ricorrenti (...) nel livello C3 – parametro 125;
- b) di condannare, per l'effetto, il Consorzio convenuto al pagamento delle differenze retributive ai medesimi spettanti in forza dell'applicazione del suddetto CCNL, quantificate in € 3.138,61 per ciascuno dei ricorrenti (...) , ed in € 4.459,01 per ciascuna delle ricorrenti (...) nella somma

In via subordinata, hanno chiesto:

- c) di accertare e dichiarare il loro diritto all'applicazione del CCNL Turismo Confcommercio, con inquadramento dei ricorrenti (...) nel livello 4, e delle ricorrenti (...) nel livello 6, o di altro ritenuto di giustizia;
- d) per l'effetto, di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive ai medesimi spettanti in forza dell'applicazione del suddetto CCNL, quantificate in € 1.825,47 per i ricorrenti (...) , ed in € 2.539,15 per le ricorrenti (...)

A sostegno delle proprie domande, i ricorrenti hanno dedotto:

- di essere stati assunti dal Consorzio resistente, aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento del servizio di autotrasporto scolastico bandito dal Comune \_\_\_\_\_ per il periodo

01.09.2018 – 30.06.2022, con contratti di lavoro a tempo determinato dal 17.09.2018 al 14.06.2019 part time, e assunti nuovamente dal mese di settembre 2019;

- che, come da contratti individuali di lavoro e relative buste paga, è stato loro applicato il CCNL per i dipendenti del settore del turismo ANPIT;

- che i ricorrenti (...) sono stati inquadrati nel livello C1 del CCNL con la qualifica di operai e mansioni di autista di scuolabus;

- che le ricorrenti (...) sono state inquadrate con qualifica di operaie e mansioni di accompagnatrici dei bambini per il servizio scuolabus;

- di avere diritto all'applicazione, in luogo del suddetto CCNL, di quello per il Noleggio Autobus con conducente ANAV, peraltro già applicato dalla precedente società appaltatrice, conformemente al dettato degli artt. 30 c. 4, 105 c. 9 e 23 c. 16 Codice appalti pubblici (d.lgs. 50/2016), in quanto l'unico avente stretta relazione con i servizi costituenti l'affidamento in appalto;

- di avere diritto, in forza dell'applicazione di tale contratto collettivo, ad essere inquadrati, rispettivamente, nel livello C2 parametro 134 (per i conducenti di automezzi), e nel livello C3 parametro 125 (per le accompagnatrici);

- di aver conseguente maturato differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, ratei 13ma e 14ma mensilità e TFR, calcolate in conteggio;

Con memoria del 10.09.2020 si è tempestivamente costituita in giudizio la società resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la piena legittimità dell'applicazione del CCNL ANPIT.

In particolare, parte resistente ha dedotto di occuparsi tanto di trasporti turistici e di trasporti per privati, società ed enti pubblici e che nessun obbligo vi sarebbe in capo ad essa di applicare un diverso contratto collettivo rispetto al CCNL ANPIT.

Sul punto ha sottolineato che la CISAL, sindacato firmatario, è fra le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative nel settore; che il servizio oggetto di appalto non assume alcun tratto afferente al settore del noleggio con conducente e che, in ogni caso, l'unico obbligo esigibile in punto di trattamento economico dei dipendenti sarebbe quello di



cui al capitolato di gara (art. 17.1 n. 4), consistente nel garantire loro un trattamento non peggiore rispetto ai minimi salariali.

Istruita mediante le produzioni documentali delle parti ed autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza – celebratasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta - la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto alla luce delle seguenti ragioni.

Pacifiche le mansioni dei lavoratori, addetti al servizio di scuolabus oggetto di appalto, la natura dei contratti di lavoro dagli stessi stipulati e l'articolazione dell'orario di lavoro dai medesimi osservata, la presente controversia verte unicamente sull'individuazione del contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro *de quo*.

Occorre considerare che, nel settore dei contratti pubblici, il d.lgs. 50/2016 impone all'aggiudicatario di applicare ai dipendenti addetti all'appalto i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, aventi la più stretta connessione con la prestazione di gara (artt. 30 c. 4 d.lgs. 50/2016).

Rispetto a tale previsione l'affidatario è tenuto alla più scrupolosa osservanza, vigendo altresì una responsabilità solidale per le violazioni commesse anche dall'eventuale subappaltatore (art. 105 c. 9 d.lgs. 50/2016). Laddove manchi un contratto collettivo strettamente connesso con l'attività appaltata, occorre fare riferimento a quelli vigenti per i settori merceologici maggiormente affini (art. 23 c. 16 d.lgs. 50/2016).

Tale disciplina, che individua il CCNL applicabile ai lavoratori addetti all'appalto sulla base del criterio oggettivo afferente all'attività appaltata, e non di quello soggettivo dell'appartenenza alla categoria professionale del datore di lavoro, rappresenta una eccezione rispetto alla disciplina di diritto comune di cui all'art. 2070 c.c..

Ai sensi della norma predetta, è infatti applicabile a tutti i lavoratori addetti all'impresa – a prescindere dalle concrete mansioni svolte dai medesimi – il contratto collettivo relativo alla attività d'impresa effettivamente svolta dal datore di lavoro. Laddove siano diverse le attività economiche, trova applicazione il CCNL dell'attività prevalente. E solo quando l'imprenditore eserciti distinte attività professionali aventi carattere autonomo, si applicano i

contratti collettivi relativi alle singole attività (Cass. 22367-19; 26953-16; 22377-14).

Rispetto alla disciplina codicistica, la normativa relativa agli appalti pubblici opera dunque quale legge speciale.

Come è stato osservato dalla giurisprudenza amministrativa, la divergenza rispetto alle regole comuni è motivata, da un lato, dalla irrinunciabile necessità di tutela del lavoro, e del diritto alla retribuzione sufficiente costituzionalmente garantita, dall'altro, dall'esigenza di assicurare una quanto più effettiva parità di condizioni fra imprese concorrenti.

In assenza di tale disciplina, infatti, le imprese esercenti attività principale estranea all'oggetto dell'appalto ricaverebbero un ingiusto incentivo laddove, secondo il contratto collettivo da esse applicato, il costo del lavoro dei propri addetti fosse comparativamente più basso rispetto a quello delle imprese operanti nel settore in forma principale e dotate di una maggiore professionalità, con conseguente pregiudizio del pubblico interesse a beneficiare di servizi pubblici di qualità (*ex multis* Tar Lazio Sez. II ter n. 5733/2022; Cons. Stato 199/2022; Cons. Stato 1406/2020).

Ne consegue che il CCNL applicabile ai rapporti di lavoro inquadrati nell'affidamento in appalto, deve necessariamente essere determinato in base alla natura della prestazione oggetto di gara.

Sul punto non appare fondata l'eccezione formulata da parte resistente, secondo la quale il Disciplinare di Gara (doc. 2 memoria costituzione), imporrebbe alle imprese offerenti il solo obbligo di *“applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro”* (art. 17.1 n. 4).

La disposizione in questione, infatti, deve infatti essere letta alla luce della disciplina legale regolatrice dei contratti del settore pubblico dinanzi riportata.

Né rilevano le argomentazioni difensive svolte dalla medesima resistente in relazione alle perdite di esercizio che subirebbe laddove le venisse forzosamente applicato un CCNL diverso da quello prescelto, ed al conseguente eventuale recesso dagli appalti in corso; trattasi, come evidente, di valutazioni e decisioni afferenti alla libertà di impresa che in nessun modo possono incidere sull'individuazione del contratto collettivo applicabile.

Altresì prive di pregio risultano le difese relative alla presunta applicazione da parte di altra impresa, precedentemente titolare dell'appalto (la \_\_\_\_\_ s.r.l.), del CCNL “Autorimesse e



noleggio automezzi”, posto che le buste paga allegate, peraltro poche e solo riferibili a uno dei ricorrenti (doc. 11 memoria costituzione), non recano la dicitura del CCNL applicato, e il presunto contratto individuale di un dipendente della \_\_\_\_\_ (doc. 12 memoria) non reca neppure il nominativo né la firma del lavoratore.

Occorre dunque esaminare la natura e le caratteristiche del servizio affidato in appalto e verificare quale, fra i CCNL indicati, sia quello applicabile ai sensi della disciplina settoriale, risultando a tal fine determinanti il *“Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico. Periodo 1 settembre 2018 – 30 giugno 2022”* (doc. 2 ricorso) e il *“Capitolato speciale d’appalto”* (doc. 10 memoria di costituzione), di cui si riportano le disposizioni di interesse in questa sede.

L’art. 1 del Disciplinare reca:

*“ART. 1- PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA E SVOLGIMENTO DELLO STESSO. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 1 settembre 2018 – 30 Giugno 2022. L’attività consiste nello svolgere i seguenti servizi: - Servizio Scuolabus; - Uscite didattiche per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado cittadine; Il servizio di scuolabus si svolge sul territorio comunale. Le uscite didattiche possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale nei limiti delle normative vigenti in materia [...]”*.

Il Capitolato speciale d’appalto, nell’individuare le prestazioni oggetto di affidamento, così dispone: *“Art. 1 – Oggetto dell’appalto. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del Comune di \_\_\_\_\_ e di custodia degli alunni all’interno degli autobus secondo le modalità di svolgimento previste dal presente capitolato e del regolamento comunale allegato [...]”*.

In merito al luogo di esecuzione, prevede: *“Art. 3 – Luogo di esecuzione. Il servizio di scuolabus si svolge sul territorio comunale. Le uscite didattiche possono essere effettuate anche al di fuori del territorio comunale.”*

Con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento, dispone: *“Art. 4 – Caratteristiche del servizio. L’attività consiste nello svolgere i seguenti servizi: - Servizio di scuolabus per le seguenti scuole: [vengono riportati i nomi di 6 istituti scolastici siti nel*

territorio comunale] *Il servizio di scuolabus riguarda il tragitto di andata e ritorno dai nuclei abitati e dalle case sparse alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore site nel territorio comunale secondo il calendario scolastico e in base all'allegato "A". [...] - Uscite didattiche nei comuni dell'\_\_\_\_\_ e nei comuni limitrofi a Subiaco per le Scuole Statali dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado cittadine, per un numero di 30 uscite per A.S."*

Quanto alla tipologia dei veicoli utilizzati, recita l'art. 7: *"Gli autobus utilizzati devono essere adatti al servizio da svolgere, possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1997 al D.M. 31.1.1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.3.1997; [...] La ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena efficienza e la decorosità dei mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico. La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo/i ritenuto/i più idoneo/i a garantire la migliore efficienza del servizio stesso tenendo conto anche del rapporto numero posti seduti /numero bambini trasportati. Gli autobus dovranno comunque essere adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. Anche in caso di temporanei guasti ai mezzi, la ditta dovrà garantire lo svolgimento del servizio a mezzo scuolabus di scorta. La Ditta aggiudicataria dovrà soddisfare in qualsiasi circostanza, senza oneri aggiuntivi, le esigenze relative al trasporto dei minori su sedia a rotelle sia per il servizio di scuolabus che per le uscite didattiche. Gli automezzi che l'Impresa aggiudicataria metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di: - pneumatici invernali (nel periodo indicato dalla norma) - giubbotti riflettenti ad alta visibilità - cassetta pronto soccorso - estintore. Gli automezzi dovranno essere dotati di qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell'affidamento [...]"*

Sulle modalità di svolgimento del servizio, prevede l'art. 12: *"a) La ditta dovrà svolgere con proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, il normale trasporto scolastico, garantendo una quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficienti a garantire il trasporto giornaliero, sia in entrata a scuola che in uscita, con posti esclusivamente a sedere, più almeno n. 1 autobus di scorta. b) A tal fine la Ditta potrà utilizzare i n. 4 scuolabus concessi in comodato dall'Ente (elencati*



qui di seguito) più almeno due veicoli di sua proprietà idonei ed omologati per il trasporto scolastico (uno utilizzato come scorta) [...] c) La Ditta ha la facoltà di sostituire tutti o parte dei veicoli concessi in comodato dall'Ente con veicoli di propria proprietà o disponibilità e con caratteristiche tecniche migliori per lo svolgimento il servizio. d) In caso di temporanei guasti ai mezzi, la ditta deve comunque garantire lo svolgimento del servizio a mezzo di scuolabus di scorta. e) La Ditta dovrà impegnarsi a garantire il trasporto con mezzi idonei di alunni diversamente abili, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune. A tal fine potrà avvalersi anche dello scuolabus attrezzato di proprietà comunale indicato nel capitolato. f) Il servizio sarà articolato su 5 percorsi, descritti nell'allegato A; g) L'Amministrazione Comunale, al fine di migliorare il servizio scuolabus, si riserva la facoltà di variare, modificare e/o annullare percorsi, fermate ed orari in funzione delle necessità delle scuole e degli utenti, anche in corso dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalla legge [...] i) Il servizio dovrà in ogni caso essere assicurato durante i giorni di funzionamento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore secondo il calendario scolastico fissato dalle autorità competenti, e sarà parimenti condizionato all'orario scolastico, tenendo presente che le modalità di espletamento potranno subire variazioni (da comunicarsi tempestivamente a cura dell'autorità scolastica) secondo le esigenze scolastiche a causa di particolari situazioni stagionali o di forza maggiore, senza che ciò comporti variazioni nel canone d'appalto. j) La Ditta dovrà osservare i percorsi, le fermate e gli orari definiti dall'Amministrazione Comunale – Ufficio Assistenza Scolastica - all'avvio di ogni anno scolastico. Spetta all'Amministrazione del Comune di \_\_\_\_\_ – Ufficio Assistenza Scolastica – comunicare alla Ditta appaltatrice gli orari esatti di entrata ed uscita dalle scuole interessate dal servizio nonché eventuali variazioni degli stessi orari nel corso dell'anno scolastico. [...] m) Per il servizio scuolabus la salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata da un accompagnatore/trice, in maniera tale che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità. n) All'arrivo a scuola l'accompagnatore non dovrà abbandonare per nessuna causa o circostanza i bambini, ma dovrà accertarsi che gli stessi entrino a scuola e che vi sia personale adulto addetto alla loro accoglienza. Si può fare eccezione alla precedente prescrizione in presenza di progetto di autonomia scolastica "a scuola ci andiamo da soli", e di specifica autorizzazione scritta delle famiglie pervenuta al Comune e trasmessa dall'Ente alla Ditta appaltatrice. In tal caso saranno identificate apposite piazzole di discesa, e



*verranno formalizzate per iscritto dall'Ente le modalità operative.*”

In merito al personale impegnato nell'espletamento del servizio aggiudicato, l'art. 13 dispone che *“Per il servizio di scuolabus la ditta dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre all'autista, la presenza dell'accompagnatore/accompagnatrice. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo [...]”*.

Da quanto emerge dalla lettura dei passaggi riportati, il servizio in appalto consiste nella attività di trasporto degli alunni mediante scuolabus, dai punti di raccolta ai rispettivi istituti scolastici, e ritorno. I percorsi sono predeterminati dall'Autorità comunale d'intesa eventualmente con quelle scolastiche ed eventuali aggiornamenti vengono comunicati all'appaltatore, che deve adeguare il servizio. Sono comprese le gite scolastiche. A bordo dei veicoli, oltre l'autista, deve esserci obbligatoriamente una accompagnatrice. L'appaltatore assume su di sé il rischio economico della gestione del servizio. Egli impiega gli autoveicoli idonei a tal fine e può (ma non deve necessariamente) utilizzare quelli messi a disposizione dal Comune.

Ciò premesso è evidente che i servizi appaltati, quanto al settore turistico, possono tutt'al più – e non senza remore data la natura didattica e non ludica delle visite d'istruzione – circoscriversi alle gite scolastiche, attività certamente residuale, mentre quella ordinaria e principale consiste, appunto, nell'autotrasporto degli alunni mediante il servizio scuolabus durante il periodo scolastico.

Orbene, osserva questo giudicante come l'attività di noleggio con conducente sia la più affine a quella sopra descritta.

Al riguardo, deve osservarsi come la legge 21/1992 definisca l'attività di noleggio con conducente nei seguenti termini: *“1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio (anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici)”*.

La definizione legale, resa per distinguere il noleggio con conducente dal servizio di trasporto pubblico di linea e dal trasporto a mezzo taxi, si inserisce nel quadro della declaratoria *“servizio pubblico non di linea”* di cui all'art. 2 della citata legge a mente del quale: *“Sono*

*definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta [...]*”.

E' evidente la stretta connessione tra tale attività e la tipologia di servizio affidato al Consorzio resistente, per l'appunto, nel trasporto non generalizzato su tratte predeterminate dalla propria controparte contrattuale, in modo periodico, attraverso mezzi in dotazione dell'appaltatrice e dotati di conducente.

Rispetto a tale complessiva ricostruzione, non coglie nel segno l'obiezione della impresa, la quale pone l'accento sul fatto che gli automezzi impiegati siano di proprietà del comune, ed offerti dallo stesso in comodato, e non di propria titolarità. L'elemento in questione, infatti è meramente secondario rispetto all'obbligazione gravante sull'appaltatrice, la quale deve comunque garantire il servizio, indipendentemente dalla titolarità dei mezzi usati, servizio di cui assume il rischio, e rispetto al quale il comodato di alcuni autobus comunali non appare un elemento caratterizzante. E del resto si consideri che, in caso di guasti, non sussistono in capo al Comune specifici obblighi di rimessione in pristino degli automezzi concessi in comodato.

In senso conforme, la normativa settoriale, e specificamente il D.M. Trasporti e navigazione del 31.01.1997 che all'art. 1 lett. b), espressamente include il noleggio con conducente fra le modalità di organizzazione del trasporto scolastico: *“Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con [...] b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente [...]*”.

Occorre peraltro evidenziare come il CCNL ANPIT, applicabile *“ai dipendenti delle Aziende dei Settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”* (art. 1), preveda, rispetto alle professionalità coinvolte nel presente giudizio, la sola figura di *“Conducente di automezzi/autista comune”*, mancando invece una precisa identificazione della professionalità relativa all'accompagnatrice scolastica.



Il CCNL noleggio con conducente ANAV, al contrario, prevede entrambe le figure professionali, inquadrando i conducenti di autobus nel livello C2 parametro 134: *“Lavoratori che svolgono attività esecutive, che in applicazione di specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisibili mediante addestramento ed esperienze equivalenti o derivate da abilitazioni professionali anche conseguite attraverso corsi di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento nell'ambito di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo [...] Conducente di autobus. Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni professionali previste ed avendo conoscenza del sistema operativo aziendale, effettua la guida degli automezzi aziendali, il trasporto di persone e le attività connesse”* ed al livello C3 parametro 125 la figura della accompagnatrice, indicata come *“assistente di scuolabus”*, art. 43: *“Lavoratori che svolgono attività esecutive in applicazione di conoscenze tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento sul campo e/o esperienze equivalenti, in applicazione di procedure e metodi operativi stabiliti. Profilo [...] Assistente scuolabus”*.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che il CCNL Noleggio autobus con conducente ANAV presenti, rispetto a quello applicato dal Consorzio, un ambito di applicazione maggiormente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 30 c. 4 d.lgs. 50/2016.

La domanda formulata dagli odierni ricorrenti, pertanto, deve essere accolta, dovendosi riconoscere il diritto dei predetti a vedersi applicato il CCNL Noleggio autobus con conducente ANAV in luogo del CCNL, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive derivanti da tale applicazione.

Quanto alle effettive spettanze dei ricorrenti, ben possono essere posti a fondamento dell'odierna decisione gli analitici conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati da parte resistente, avendo gli stessi tenuto in debito conto le mansioni svolte dai ricorrenti, così individuando i relativi livelli di inquadramento e correttamente quantificando le differenze retributive per retribuzione ordinaria, ratei di mensilità differite e TFR derivanti dalla loro applicazione.

In conclusione, il Consorzio resistente deve essere condannato al pagamento, in favore di (...) della somma di € 3.138,61 per ciascuno, nonché al pagamento, in favore di (...), della somma di € 4.459,01 per ciascuna.

Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.

**P.Q.M.**

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione, al rapporto di lavoro intercorrente con il Consorzio convenuto, del CCNL Noleggio autobus con conducente ANAV;

- per l'effetto, condanna il (...) in persona del l.r.p.t., a corrispondere a (...) la somma di € 3.138,61 cadauno, e a (...) la somma di € 4.459,01 cadauna;

- condanna altresì

in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.015,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Tivoli, il 10/11/2022

Il Giudice  
Giorgia Busoli